CAMERA DEI DEPUTATI N. **2800**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LA SALANDRA

Disciplina dell'attività di costruzione, trasformazione e adattamento per la personalizzazione di autoveicoli e motoveicoli nonché istituzione del Registro nazionale delle imprese di customizzazione

Presentata il 16 febbraio 2026

Onorevoli Colleghi ! – L'artigianato rappresenta da sempre uno dei pilastri dell'identità economica, sociale e culturale dell'Italia. Nei gesti antichi dei maestri fabbri, conciatori, meccanici, tappezzieri e carrozzieri si ritrovano le radici più autentiche del saper fare italiano, capace di coniugare ingegno, manualità e bellezza.

Queste figure, tramandando competenze tecniche e sensibilità estetiche, hanno costruito nel tempo un patrimonio materiale e immateriale di valore inestimabile, espressione diretta del *made in Italy* nel mondo.

Negli ultimi decenni, il mondo della motocicletta e dell'automobile ha saputo reinterpretare questo spirito artigiano, dando vita a una nuova forma di espressione artistico-tecnica: la customizzazione.

Essa rappresenta un ambito in cui tradizione e innovazione si fondono, dove meccanici, disegnatori, battilastra, tappezzieri e tecnici della verniciatura lavorano fianco a fianco per creare veicoli unici, capaci di riflettere la personalità e la visione del loro proprietario.

Ogni moto o automobile customizzata diventa così un pezzo irripetibile, un oggetto che trascende la dimensione funzionale per entrare in quella culturale ed estetica.

L'artigianato contemporaneo e la customizzazione.

Il settore della customizzazione di veicoli costituisce oggi una nicchia di eccellenza, in cui convergono capacità progettuali, meccaniche, artistiche e tecniche.

Si tratta di un ambito che valorizza la manualità e l'inventiva tipicamente artigianale, generando lavoro qualificato e pro-

muovendo una filiera corta basata su competenze specialistiche ad alta intensità di conoscenza.

In Italia, tuttavia, questo settore si trova a operare in un quadro normativo incerto e frammentato. Le regole che disciplinano le modifiche ai veicoli risultano spesso più restrittive rispetto a quelle vigenti in altri Paesi dell'Unione europea, determinando un evidente svantaggio competitivo per le imprese italiane.

Molti professionisti del settore, pur operando con altissimi *standard* di qualità e sicurezza, si trovano costretti a muoversi in un contesto di scarsa chiarezza regolatoria, che limita la possibilità di innovare e di certificare legalmente il proprio lavoro.

La customizzazione, inoltre, non è adeguatamente riconosciuta nella classificazione delle attività economiche nazionali (codici ATECO), restando confusa tra le lavorazioni meccaniche tradizionali e non potendo accedere a misure specifiche di sostegno o promozione.

Finalità e princìpi della proposta di legge.

La presente proposta di legge nasce con l'obiettivo di riconoscere, qualificare e tutelare il settore della customizzazione come espressione moderna dell'artigianato italiano, nonché di armonizzarne la relativa disciplina con quella dell'Unione europea.

Essa si fonda su tre assi principali:

il riconoscimento giuridico e la qualificazione professionale, attraverso l'istituzione del Registro nazionale delle imprese di customizzazione, volto a distinguere e valorizzare le officine e i laboratori che operano con competenza e professionalità nel settore, garantendo la tracciabilità delle lavorazioni e la certificazione degli interventi eseguiti; l'iscrizione nel suddetto Registro costituirà una garanzia di qualità per il consumatore e uno strumento di trasparenza per la pubblica amministrazione;

la tutela e la valorizzazione dell'artigianato, attraverso il riconoscimento della customizzazione come un'attività artigianale di alto valore culturale, tecnico ed economico, rafforzando la continuità tra gli antichi mestieri e le nuove tecnologie e prevedendo un sistema di formazione e di aggiornamento professionale per i responsabili tecnici per assicurare competenze avanzate e sicurezza nelle modifiche dei veicoli;

l'allineamento normativo e la semplificazione, attraverso deroghe mirate al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per ridurre il divario tra la normativa italiana e quella dell'Unione europea in materia di omologazioni e modifiche costruttive; a tale fine, le imprese iscritte nel citato Registro potranno operare in un quadro chiaro e uniforme, con procedure snelle ma sicure, favorendo la crescita del settore e contrastando il fenomeno delle lavorazioni irregolari.

Dall'attuazione della presente proposta di legge possono derivare molteplici benefìci, nei seguenti ambiti:

economico, grazie alla creazione di nuove opportunità di impresa, soprattutto nel settore artigiano, all'emersione del lavoro sommerso e alla valorizzazione di un comparto ad alta specializzazione e di notorio valore artistico;

culturale, poiché la customizzazione è un'espressione diretta del gusto, dell'identità e della creatività italiana;

occupazionale, per il rilancio dei mestieri manuali e tecnici legati al motorismo, con potenziale attrattivo anche per le nuove generazioni;

ambientale e di sicurezza, attraverso la promozione di livelli professionali certificati e di procedure di lavorazione tracciabili e sostenibili.

In un'epoca dominata dalla produzione industriale standardizzata, la customizzazione rappresenta la riaffermazione del valore umano del lavoro artigiano, ossia un equilibrio tra la tecnica e la passione, tra la funzionalità e la bellezza. In particolare, deve evidenziarsi come la mancanza di un valore specifico per il prodotto interno lordo (PIL) dei « customizzatori » è dovuta all'eccessiva genericità del termine che non rap-

presenta un settore economico ufficiale censito, riferendosi a un'attività di nicchia, la personalizzazione di prodotti, che rientra nel calcolo del PIL nazionale come manifattura o servizi. Il PIL nazionale italiano nel 2024 è stato di circa 2.199 miliardi di euro, ma non si evidenzia la quota ascrivibile ai customizzatori stessi, i quali contribuiscono al PIL totale, come mostra il PIL di grandi economie come la Germania e gli Stati Uniti d'America (il PIL dell'Italia, al contrario, comprende tutto, anche il prodotto delle imprese che svolgono attività di customizzazione di auto e moto). Infatti, con la definizione generica di customizzatore si intende chi modifica non solo auto o moto ma anche prodotti di abbigliamento o tecnologici, rappresentando piccole imprese o singoli che operano in diversi settori, dalla manifattura ai servizi. Si aggiunga, altresì, che l'attuale assenza di un riconoscimento proprio di dette imprese fa sì che le stesse, generalmente, siano comprese nella produzione di beni, se il customizzatore vende un prodotto personalizzato, ad esempio una moto elaborata, andando a integrare il valore aggiunto del settore manifatturiero, ovvero nella fornitura di servizi, se l'impresa offre servizi di personalizzazione, ad esempio le decorazioni, rientrando nel settore terziario dei servizi.

L'Italia, patria di maestri costruttori e di marchi iconici nel mondo dei motori, non può permettersi di lasciare privo di riconoscimento un settore che ne incarna in modo così autentico l'ingegno e la creatività.

Non di minore rilievo, in termini economici, consta la circostanza per cui proprio un recente studio dell'Associazione nazionale ciclo motociclo accessori ha rilevato come la filiera ha un valore di circa 14,8 miliardi di euro, precisando che il settore del motociclo attesta il suo fatturato a 9,5 miliardi di euro.

La presente proposta di legge, con l'istituzione del Registro nazionale delle imprese di customizzazione, offre finalmente un quadro normativo certo, equo e moderno, capace di valorizzare l'artigianato contemporaneo e di assicurare alle imprese italiane pari dignità e competitività rispetto ai concorrenti europei, aggiungendovi che già l'attuale normativa prevede forme di semplificazione che, con la presente legge, sarebbero semplicemente – pur nel rispetto di specifiche tecniche – favorite. Invero, attualmente ogni modifica delle caratteristiche tecniche dei veicoli rientra nel campo di applicazione degli articoli 75 e 78 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti i veicoli da immatricolare e immatricolati; a tale proposito è importante rilevare che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2021 il decreto 8 gennaio 2021 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previsto dal citato articolo 78 del codice in materia di semplificazione, ove sono individuate le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali, fermo restando l'aggiornamento della carta di circolazione, non è più richiesta la visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. In tale prospettiva, si ritiene che le disposizioni recate nella presente proposta di legge siano mere estensioni delle dette semplificazioni che, tuttavia, opererebbero esclusivamente per le imprese iscritte nell'istituendo Registro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. In considerazione del ruolo che le imprese esercenti l'attività di customizzazione svolgono, con elevati processi di specializzazione, anche per la valorizzazione del patrimonio artigianale italiano nel settore automobilistico e motociclistico, la presente legge reca disposizioni in materia di attività di costruzione, trasformazione e adattamento per la personalizzazione di autoveicoli e motoveicoli nonché di istituzione del Registro nazionale delle imprese di customizzazione, perseguendo le seguenti finalità:

a) promuovere la qualificazione e la formazione professionale delle imprese esercenti l'attività di customizzazione nell'ambito delle attività artigianali connesse al settore automobilistico e motociclistico;

b) certificare la tracciabilità e la professionalità dei servizi prestati dalle imprese esercenti l'attività di customizzazione nell'ambito delle attività artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, con particolare riguardo al settore automobilistico e motociclistico;

c) tutelare e valorizzare le imprese artigiane operanti nel settore automobilistico e motociclistico nonché l'originalità dei prodotti e dei servizi offerti.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) « customizzazione »: l'attività di costruzione, trasformazione e adattamento per la personalizzazione di autoveicoli o motoveicoli, mediante interventi idonei a

caratterizzarne l'originalità nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza vigenti;

b) « customizzatore » il soggetto, persona fisica o impresa, che esercita in forma autonoma o organizzata e con carattere di prevalenza economica una o più attività di cui alla lettera *a)* del presente comma, nel rispetto dei requisiti, anche dimensionali, previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 3.

(Istituzione del Registro nazionale delle imprese di customizzazione)

1. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il Registro nazionale delle imprese di customizzazione, di seguito denominato « Registro ». L'impresa iscritta nel Registro è qualificata come impresa di customizzazione.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono stabilite le modalità di funzionamento del Registro.

3. Il Registro non costituisce un albo professionale e la mancata iscrizione non preclude l'esercizio delle attività ordinariamente svolte dal customizzatore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 443 dell'8 agosto 1985, n. 443, in materia di albo delle imprese artigiane.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di iscrizione nel Registro, revisione, sospensione e cancellazione)

1. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 3, secondo le modalità di cui al presente articolo, i customizzatori operanti nel settore automobilistico o motociclistico iscritti nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, presso la com-

petente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ivi compresi quelli rientranti nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2021.

2. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, i customizzatori presentano al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, tramite l'assessorato regionale o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano competente per materia, un'istanza corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà attestanti:

a) l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;

b) la residenza del titolare o del rappresentante legale;

c) la regolarità contributiva dell'impresa;

d) la dotazione di mezzi meccanici idonei all'attività.

3. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza presentata ai sensi del comma 2, eseguite le occorrenti verifiche, adotta il provvedimento di accoglimento o diniego. Nel caso di mancata adozione del provvedimento entro tale termine, l'istanza si intende accolta.

4. Il Registro è sottoposto a revisione triennale, mediante verifica da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy* del mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 6 nonché di quelli di cui al comma 2 da parte delle imprese iscritte. Non sono sottoposte alla verifica le imprese la cui iscrizione nel Registro sia intervenuta nei sei mesi antecedenti la scadenza del triennio.

5. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* dispone la sospensione dell'impresa dal Registro quando a carico della stessa o dei suoi titolari o legali rappresentanti:

a) siano in corso procedimenti penali per reati ambientali;

b) sia accertata l'omissione del regolare pagamento di retribuzioni ai dipendenti ovvero dell'esecuzione del versamento dei contributi assicurativi o previdenziali obbligatori.

6. La sospensione ai sensi del comma 5 è revocata quando cessa la causa che l'aveva determinata. La revoca della sospensione è subordinata all'accertamento della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 6 nonché di quelli di cui al comma 2.

7. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* dispone la cancellazione dell'impresa dal Registro su richiesta dell'impresa medesima ovvero nei seguenti casi:

a) quando l'impresa abbia perduto i requisiti di cui all'articolo 6; in tale caso l'impresa non può chiedere nuovamente l'iscrizione nel Registro finché non sia decorso un anno dalla data del provvedimento di cancellazione;

b) quando l'impresa sia cessata;

c) quando nei confronti dell'impresa o dei suoi titolari o legali rappresentanti sia già stato emesso un provvedimento di sospensione e si verifichi nuovamente, nel corso dei tre anni successivi al provvedimento, una delle cause di sospensione di cui al comma 5.

8. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione, di sospensione e di cancellazione dal Registro è ammesso ricorso in opposizione al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 11.

9. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, qualora accolga il ricorso di cui al comma 8, dispone con proprio provvedimento l'iscrizione o la nuova iscrizione nel Registro.

10. L'impresa iscritta nel Registro comunica tempestivamente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* le variazioni dei requisiti dichiarati e aggiorna conseguentemente il fascicolo aziendale.

Art. 5.

(Certificazione delle prestazioni)

1. Le imprese di customizzazione sono autorizzate a rilasciare specifica certificazione degli interventi, avente valore legale delle prestazioni svolte anche in ordine all'originalità dell'intervento stesso e alla conformità del prodotto costruito o modificato ai modelli previsti dalla normativa vigente.

2. Per ciascun intervento di costruzione o modifica certificato ai sensi del comma 1, il responsabile tecnico dell'impresa di cui all'articolo 6 redige una relazione tecnica in cui sono descritte le prestazioni effettuate. La relazione è trasmessa, almeno trenta giorni prima della data di consegna del veicolo al committente, ai competenti uffici della motorizzazione civile, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 6.

(Requisiti di capacità professionale e di formazione del responsabile tecnico dell'impresa di customizzazione)

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 3, i customizzatori nominano un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di capacità professionale e di formazione previsti dai commi 3 e 4.

2. La funzione di responsabile tecnico può essere svolta dal titolare dell'impresa, da uno dei soci, dal collaboratore dell'impresa familiare ovvero da un dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.

3. Il responsabile tecnico, unitamente alla frequenza del corso modulare di formazione e aggiornamento professionale di cui al comma 4, deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti di capacità professionale:

a) avere svolto almeno cinque anni di attività presso un'impresa operante nel settore automobilistico o motociclistico;

b) per i soggetti in possesso di attestato di qualifica o di certificazione delle competenze rilasciati a seguito del completamento di un percorso triennale di istruzione e formazione professionale in ambito meccanico, avere svolto almeno due anni di attività presso un'impresa meccanica operante nel settore automobilistico o motociclistico;

c) per i soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da istituti tecnici del settore tecnologico o di laurea in ingegneria ovvero di iscrizione a un ordine o collegio professionale del settore ingegneristico o industriale, avere svolto almeno un anno di attività presso un'impresa meccanica operante nel settore automobilistico o motociclistico.

4. Il corso modulare di formazione o aggiornamento professionale per l'acquisizione della qualifica di responsabile tecnico, tenuto presso enti accreditati o università, è costituito da moduli pratici e teorici della seguente durata:

a) per i soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, 30 ore di modulo pratico e 40 ore di modulo teorico;

b) per i soggetti di cui al comma 3, lettera *b)*, 40 ore di modulo pratico e 30 ore di modulo teorico;

c) per i soggetti di cui al comma 3, lettera *c)*, 50 ore di modulo pratico e 15 ore di modulo teorico.

5. Il soggetto in possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo può svolgere la funzione di responsabile tecnico per non più di tre imprese di customizzazione.

6. L'impresa di customizzazione, in caso di cessazione dall'incarico per qualunque causa, provvede entro i successivi sei mesi alla sostituzione del responsabile tecnico con un soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti dai commi 3 e 4, a pena di cancellazione dal Registro.

Art. 7.

(Requisiti organizzativi e strutturali delle imprese di customizzazione)

1. Per lo svolgimento dell'attività di customizzazione, le imprese devono posse-

dere i seguenti requisiti organizzativi e strutturali, che sono comunicati al committente all'atto dell'affidamento dei lavori:

a) iscrizione nel Registro di cui all'articolo 3, attestata dal competente assessorato della regione o della provincia autonoma;

b) utilizzazione di macchinari e attrezzature idonei alle lavorazioni da eseguire secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;

c) adeguata formazione dei propri dipendenti e collaboratori in relazione ai servizi da prestare;

d) osservanza delle prescrizioni di cui al comma 2.

2. Le imprese di customizzazione, nello svolgimento della propria attività:

a) si avvalgono, in via esclusiva, di fornitori in possesso dei requisiti di regolarità giuridica e amministrativa;

b) eseguono le prestazioni di servizi nel rispetto dei codici di buone pratiche riconosciuti per i rispettivi settori di attività;

c) applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

d) stipulano un'idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti dall'attività svolta a tutela dei destinatari.

3. Le imprese di customizzazione controllano e documentano:

a) le mansioni e i profili operativi del personale addetto;

b) le attività di informazione e di formazione del personale addetto;

c) la tipologia e la quantità delle lavorazioni eseguite;

d) gli elementi identificativi dei macchinari impiegati;

e) i mezzi tecnici eventualmente impiegati;

f) le eventuali difficoltà o situazioni critiche riscontrate nel corso del lavoro;

g) le procedure adottate per la tutela dell'ambiente.

Art. 8.

(Attività di controllo sulle imprese di customizzazione)

1. I competenti uffici provinciali della motorizzazione civile eseguono annualmente un controllo a campione, su un numero pari ad almeno il 5 per cento delle imprese iscritte nel Registro di cui all'articolo 3, mediante una verifica documentale e una verifica presso l'impresa, di cui è redatta una relazione.

2. Qualora a seguito delle verifiche di cui al comma 1 siano accertate irregolarità, dalle quali non discenda la sospensione o la cancellazione dal Registro, l'organo di controllo impartisce le necessarie prescrizioni, a cui l'impresa si adegua entro il termine di sessanta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni per comprovate esigenze tecniche e organizzative.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, in mancanza di adeguamento alle prescrizioni ivi previste, gli uffici provinciali della motorizzazione civile trasmettono le risultanze delle verifiche al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per la cancellazione dell'impresa dal Registro.

Art. 9.

(Promozione dell'attività e benefìci economici in favore delle imprese di customizzazione)

1. Al fine di promuovere l'attività delle imprese iscritte nel Registro di cui all'articolo 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano nei propri siti *internet* istituzionali:

a) i bandi per agevolare l'acquisto, da parte delle medesime imprese, di attrezzature e macchinari finalizzati a un minore impatto ambientale e a una maggiore sicurezza per gli operatori;

b) le informazioni concernenti i tipi di intervento destinati alle imprese stesse, i criteri e le modalità di attuazione degli interventi medesimi nonché le procedure per la presentazione della manifestazione di interesse da parte delle imprese stesse.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere specifici criteri per la concessione di benefìci, anche economici, in favore di coloro che si avvalgono delle prestazioni rese dalle imprese iscritte nel Registro.

3. Alle imprese iscritte nel Registro che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti beni.

Art. 10.

(Deroga all'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e disposizioni in materia di verifica di conformità)

1. Alle imprese iscritte nel Registro di cui all'articolo 3 della presente legge non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente agli interventi eseguiti e certificati ai sensi della presente legge, relativi a componenti e dispositivi di equipaggiamento non previsti in origine dalla casa costruttrice, purché omologati in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea per tipo e modello di veicolo.

2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verificano che i componenti o i dispositivi di equipaggiamento installati siano debitamente contrassegnati all'origine con l'indicazione del produttore e dell'omologazione ottenuta e che, qualora l'omologazione sia stata rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea, sia allegata copia della documentazione tradotta in lingua italiana e asseverata dal produttore.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, ivi compresi quelli relativi ai veicoli adattati per le persone con disabilità, per le quali è comunque richiesta la visita e prova ai fini della verifica di conformità alla normativa vigente, nonché le modalità e le procedure per l'aggiornamento della carta di circolazione.

4. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti e la navigazione sottopongono il veicolo a visita esclusivamente al fine di verificare che l'installazione dei componenti o dei dispositivi di equipaggiamento sia stata eseguita conformemente alle prescrizioni contenute nell'omologazione e, in caso di esito positivo, provvedono all'aggiornamento dei dati mediante l'emissione di una nuova carta di circolazione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di aggiornamento della carta di circolazione, i medesimi uffici competenti trasmettono al pubblico registro automobilistico i dati necessari ai soli fini degli adempimenti fiscali conseguenti.

Art. 11.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 individua i soggetti tenuti all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, i contenuti dei corsi modulari di formazione e aggiornamento professionale per la formazione dei responsabili tecnici di cui all'articolo 6, nonché i criteri e le modalità per le attività di certificazione di cui all'articolo 5.

Art. 12.

(Disposizioni transitorie)

1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l'attività di customizzazione da almeno due anni possono chiedere l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 3 al Ministero delle imprese e del made in *Italy* entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore, a condizione che abbiano nominato un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e che questi frequenti un corso di aggiornamento professionale della durata ridotta di dodici ore, entro i sei mesi successivi alla data di presentazione della richiesta.

2. L'impresa richiedente trasmette al Ministero delle imprese e *del made in Italy* l'attestato di frequenza del corso di cui al comma 1 da parte del responsabile tecnico entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di sei mesi previsto dal medesimo comma 1 ai fini dell'annotazione nel Registro. Il mancato adempimento dell'obbligo di trasmissione ai sensi del primo periodo entro il termine ivi previsto comporta la cancellazione dell'impresa dal Registro.

Art. 13.

(Revisione della classificazione ATECO)

1. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese del settore della customizzazione in ambito automobilistico o motociclistico, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico per l'attività economica connessa al settore, in conformità a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022.

Art. 14.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-

blica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 15.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.



19PDL0182710